

relazione ad infortuni, malattie professionali, silicosi ed asbestosi. Inoltre l'Istituto eroga, per casi particolari, l'assegno per assistenza personale continuativa, l'assegno di incollocabilità, lo speciale assegno continuativo mensile, l'erogazione integrativa di fine anno; ed a titolo onorifico il brevetto e il distintivo d'onore.

c) Le tre distinte gestioni

Nel predetto T.U. 1124/1965 si riscontra una netta separazione, tra le attività protette nell'industria (Titolo I) e quelle nell'agricoltura (Titolo II).

La tutela in agricoltura è una disciplina distinta e autonoma da quella del settore industriale in considerazione del diverso contesto socio economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del diverso sistema di finanziamento. Lo stesso dicasi, poi, per le diversità che possono riscontrarsi nell'assicurazione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti (legge 20 febbraio 1958 n. 93).

In buona sostanza può affermarsi che la necessità di ripartire l'intero operato dell'Istituto in tre distinte gestioni (industria, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti) nasce dalle diversità insite nei tre comparti considerati, come pure — in misura ugualmente imprescindibile — dal diverso reperimento dei mezzi finanziari necessari per le prestazioni istituzionali erogate dall'Istituto.

La normativa al riguardo prevede che le tariffe premi del settore industria siano determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto in relazione agli infortuni del periodo di assicurazione. Il dettato normativo, allora, non sembra operare una netta scelta a favore del sistema a capitalizzazione, quanto piuttosto trova in pratica applicazione in un sistema che nell'Istituto viene definito "a ripartizione dei capitali di

copertura attenuato”, nel quale la quota coperta a ripartizione pura tende a diventare prevalente.

Il sistema di copertura della tutela infortunistica prescelto per il settore agricoltura, invece, è quello della ripartizione pura, disponendo che i datori di lavoro del predetto settore sono tenuti alla corresponsione di contributi in misura percentuale delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti, in relazione al fabbisogno annuo della gestione.

Il sistema adottato nella gestione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, infine, viene ricondotto alla capitalizzazione pura, stabilendo che i premi vanno determinati tenuto conto dei risultati della gestione.

Dal diverso contesto socio economico, dalle differenze di rischio atteso, dalle diversità nel finanziamento dei tre settori, nasce l'esigenza di predisporre, pur nell'unitaria contabilità dell'Istituto, un conto economico ed una situazione patrimoniale distinti per singola gestione amministrata.

4. EVOLUZIONE LEGISLATIVO-GIURISPRUDENZIALE

Elemento fondamentale per una corretta rilettura del predetto T.U. resta l'ampia produzione legislativo-giurisprudenziale che nell'ultimo trentennio ha interessato la tutela antinfortunistica, ponendosi talora in senso innovativo sulle componenti più importanti del rapporto assicurativo.

La dilatazione dell'area di applicazione, sia per i soggetti che per le attività oggetto di tutela, verificatasi nel corso degli ultimi anni, ha inciso gradualmente ma sensibilmente sul complessivo impianto architettonico originario del modello assicurativo.

Il sistema assicurativo iniziale di carattere non globale, in quanto destinato alla protezione di determinate categorie di persone, situazioni ed eventi selezionati in base allo storico principio del rischio professionale, ha subito una profonda e radicale modificazione ad opera dello stesso legislatore, della giurisprudenza costituzionale e di quella ordinaria.

Questo processo rivolto ad assicurare una forma di tutela integrale del lavoratore, che aveva trovato in alcune decisioni legislative significativi supporti (D.P.R. n. 782/1984 per le attività protesiche, D.Lg. v. nn. 502/92 e 626/94 per le attività di prevenzione), ha avuto un forte impulso con la pubblicazione della cosiddetta "Relazione Smuraglia" (Indagine conoscitiva sulla sicurezza e igiene del lavoro condotta dal Comitato paritetico delle Commissioni Lavoro del Senato e della Camera nel luglio 1997) e con l'invito al Governo e al Parlamento, in essa contenuto, a riconsiderare "la struttura e la filosofia" dell'INAIL per superare i limiti di un assetto normativo di impostazione meramente assicurativa.

Lungo direttrici sostanzialmente convergenti si era già da tempo mossa la giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, seguendo la linea interpretativa del progressivo affievolimento della nozione di rischio professionale specifico e della sua conversione in quella di rischio lavorativo.

Tappe significative di questo percorso sono le pronunce della Corte Costituzionale già richiamate dalla Corte nella precedente relazione.

In coerenza con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale si è mossa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalle sentenze della fine degli anni settanta sull'infortunio in itinere, con le quali la Corte stessa delineava una forma personalizzata di tutela, per giungere alla sentenza a Sezioni Unite n. 3476/1994 sul rischio ambientale, che

valorizzava la "tutela del lavoro in sé per sé considerato", ed alle ripetute decisioni dell'ultimo triennio con le quali essa ha ribadito che nella tutela rientrano tutti gli infortuni, in attualità di lavoro o in itinere, ricollegabili alle finalità lavorative a prescindere da ogni elemento tipizzante.

A conclusione di questo percorso si collocano, gli artt. 55 e 57 della legge delega n. 144 del 17 maggio 1999 ed il connesso Decreto Legislativo n.38 del 23 febbraio 2000 pubblicato sulla G.U. n.50 del successivo 1° marzo. I fini istituzionali dell'INAIL, a seguito di detto intervento riformatore, sono stati ulteriormente ampliati e rafforzati nell'ambito della tradizionale funzione assicurativa, in un contesto preordinato a garantire la tutela globale della salute dei lavoratori, che dà rilievo a funzioni nuove in fase di avvio e di sviluppo nei settori di prevenzione, cura e riabilitazione (secondo l'orientamento indicato dalla Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

Il legislatore, nel confermare (art. 57 comma 1 lett. a della citata legge) la tutela privilegiata del lavoro, la distinzione dalle altre forme di tutela previdenziale ed il monopolio pubblico della gestione con tendenziale fusione di tutte le funzioni assicurative nell'INAIL, ha contemporaneamente rivoluzionato la filosofia del sistema, sostituendo alla nozione di attitudine al lavoro quella di danno biologico inteso come integrità psicofisica del lavoratore (art. 55 comma 1 lett. s). Ha così sanzionato normativamente le sollecitazioni e le spinte prodotte dalla stessa evoluzione storica dell'assicurazione, ponendo l'INAIL fra i soggetti che debbono farsi carico della salute del lavoratore, che va considerata come valore e bene primario, filo conduttore che unifica, rendendoli coessenziali, i compiti indennitari e tutti gli altri compiti istituzionali che le disposizioni contenute nell'art. 55 attribuiscono all'Istituto.

Il menzionato Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, varato in attuazione della suddetta legge - delega n. 144 del 17 maggio 1999, ha inteso adeguare la disciplina assicurativa obbligatoria alle mutate esigenze del sistema produttivo e sociale.

In particolare gli interventi hanno riguardato :

- l'individuazione, ai fini tariffari, di quattro gestioni separate, nell'ambito dell'attuale gestione "Industria" (industria, artigianato, terziario ed altre attività);
- l'introduzione dell'obbligo di denuncia istantanea dei lavoratori;
- la valorizzazione del meccanismo del bonus-malus nell'individuazione dell'oscillazione dei tassi applicabili ai datori di lavoro, correlati all'adozione delle misure di prevenzione;
- la previsione della tutela assicurativa per i lavoratori parasubordinati (due milioni di interessati), i dirigenti e gli sportivi professionisti;
- l'estensione dell'assicurazione al danno biologico ed all'infortunio in itinere;
- il finanziamento delle piccole e medie imprese che investano in sicurezza e programmi di formazione sulla prevenzione;
- la rivalutazione annuale delle rendite;
- lo stanziamento di risorse per il reinserimento degli invalidi e l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro;
- l'istituzione di una commissione scientifica per la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali;
- la creazione di una banca-dati per tutti gli infortuni e per le malattie professionali;
- il risanamento della gestione agricoltura con la previsione di un intervento finanziario a carico dello Stato, il progressivo adeguamento a

partire dal 2001 delle aliquote contributive, l'intensificazione della lotta all'evasione.

5. ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Il Consiglio di amministrazione con le delibere n. 755 del 27 giugno 1995, n. 30 del 6 febbraio 1996 e n. 10 del 27 gennaio 1997, aveva definito le nuove strutture organizzative centrali e territoriali dell'INAIL, determinando la dotazione organica e disciplinando l'ordinamento.

Sull'argomento si è riferito ampiamente con la precedente relazione.

L'assetto strutturale dell'Istituto - disciplinato con delibere del Consiglio di amministrazione n°10 del 21 gennaio 1997, già richiamata dalla Corte nella precedente relazione, e nn. 232 e 248, rispettivamente, del 1° e 15 luglio 1999 - è il seguente:

- a) Direzione generale;
- b) Direzioni Regionali;
- c) Direzione Provinciale di Bolzano;
- d) Sede regionale di Aosta;
- e) Sedi Locali.

La Direzione generale si articola al suo interno in: Direzioni centrali, Servizi, Sovrintendenza Medica Generale e Consulenze professionali.

Le Direzioni Centrali - che sono affidate alla responsabilità di dirigenti di livello dirigenziale generale, i quali assumono la denominazione di

Direttori centrali - hanno competenze per specifiche materie e funzioni e rispondono del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Curano i rapporti con gli Organi dell'Istituto, per il tramite del Direttore generale, nonché con soggetti pubblici esterni. Sono articolate in Uffici.

Esse sono le seguenti:

- 1) Direzione Centrale Programmazione, Organizzazione e Controllo
- 2) Direzione Centrale Comunicazione
- 3) Direzione Centrale Risorse Umane
- 4) Direzione Centrale Supporto Organi
- 5) Direzione Centrale Ragioneria
- 6) Direzione Centrale Ispettorato
- 7) Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni
- 8) Direzione Centrale Patrimonio
- 9) Direzione Centrale Rischi
- 10) Direzione Centrale Prestazioni
- 11) Direzione Centrale Prevenzione
- 12) Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi

I Servizi - affidati alla responsabilità di un dirigente - costituiscono centri di responsabilità organizzati come strutture autonome e svolgono compiti di produzione accentrata o di presidio di funzioni che richiedono specifiche competenze.

Essi sono così ripartiti:

- Servizio Formazione
- Servizio Tributario e Previdenziale
- Tipografia di Milano
- Casellario Centrale Infortuni
- Centro Servizi della Direzione generale

Al casellario Centrale Infortuni, peraltro, è dedicato l'intero Capo IV "Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del casellario centrale Infortuni" del predetto D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, che lo rende titolare della banca dati relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali.

La Sovrintendenza Medica Generale - cui è preposto un dirigente medico di II livello, denominato Sovrintendente Medico - è responsabile in materia sanitaria, assicurando l'omogeneo svolgimento delle prestazioni sanitarie; essa, tra l'altro, promuove e coordina l'attività di studio e di ricerca.

Le Consulenze Professionali svolgono la propria attività in coerenza con gli obiettivi complessivi dell'Istituto ed in conformità alle normative che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni, rispondendone secondo gli ordinamenti professionali.

I rami professionali si articolano nelle seguenti Consulenze, cui sono preposti i Coordinatori generali - e l'Avvocato generale per quanto attiene al ramo legale - i quali si avvalgono anche di apposito supporto amministrativo:

Ramo legale - Avvocatura Generale

Ramo attuariale - Consulenza statistico-attuariale

Ramo tecnico - Consulenza tecnica per l'edilizia;

 - Consulenza tecnica accertamento rischi
 professionali e prevenzione.

Le Consulenze professionali, oltre che operare nel modello organizzativo centrale, si articolano anche in Strutture territoriali, ad eccezione del Ramo attuariale.

Le Direzioni Regionali.

L'articolazione dell'Istituto a livello regionale si realizza con 18 Direzioni regionali coincidenti con l'ambito territoriale regionale, nonché con la Direzione Provinciale di Bolzano e la Sede Regionale di Aosta.

Ciascuna Direzione Regionale assicura il governo del territorio di competenza, con specifico riferimento all'ottimale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnologiche assegnate. Risponde degli obiettivi assegnati in ambito regionale e alle singole Sedi locali; di queste ultime svolge, altresì, compiti di indirizzo e controllo.

Nell'ambito della Direzione Regionale per il Lazio si colloca la Gestione Immobili di Roma con responsabilità in materia di gestione del patrimonio immobiliare a reddito, ubicato in Roma e Provincia.

Le Sedi Locali

Le Sedi locali - attualmente 141 di livello dirigenziale e 67 di livello non dirigenziale - sono responsabili della produzione ed erogazione sul territorio dei prodotti e servizi dell'Istituto. Esse si articolano sul territorio con forme di insediamento flessibili. Nuove Sedi possono essere istituite dal Direttore generale, su proposta del Direttore Regionale territorialmente competente.

6. ORGANI

Sono organi: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Direttore generale e il Collegio dei sindaci.

Tranne che per il Direttore generale, la durata in carica è quadriennale.

Con Decreto legge, n. 8, del 26 gennaio 1999, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, è stato stabilito che la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza deve intendersi dalla data di effettivo insediamento.

a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza; nomina i componenti dell'organo di controllo interno, d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Il Presidente in carica è stato nominato con D.P.R. del 22 febbraio 1999 e insediato il giorno successivo.

b) Il Consiglio di Amministrazione - composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti nominati con D.P.C.M. - predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e di funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29.2.1988, n. 48; trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario,

nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Il Consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente (Art. 3, punto 5, D.Lgs. n. 479/94).

Il Consiglio di amministrazione in carica è stato nominato con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e insediato il 23 febbraio 1999.

Con delibera n. 232, del 1°luglio 1999, il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento di organizzazione e con delibera, n. 248, del 15 luglio successivo, l'Ordinamento delle strutture centrali e territoriali con il quale sono state apportate variazioni all'organico della Dirigenza prevedendo, nel complesso, 32 dirigenti con incarichi di prima fascia e 248 dirigenti con incarichi di seconda fascia.

Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale) con lettera 176849, dell'ottobre 1999, inviata al Ministero del lavoro, al Dipartimento della funzione pubblica e all'INAIL, ha rilevato che il predetto aumento comporta l'incremento di 3 posizioni di prima fascia (e non 2 come indicato dall'Ente) e la riduzione di 46 posizioni di seconda fascia. Ha espresso l'avviso che le posizioni di prima fascia vadano ridotte da 32 a 31, prevedendo per il coordinamento della tecnostruttura del Consiglio di indirizzo e vigilanza un dirigente di seconda fascia: livello che appare più che adeguato per una struttura di supporto alle funzioni di altro organo.

Perplessità vengono espresse dal Ministero in ordine anche alla predetta preposizione di un dirigente a ciascuna delle seguenti strutture: segreteria del magistrato della Corte dei conti, segreteria del Consiglio di amministrazione, segreteria del Presidente, segreteria del Direttore generale, segreteria del Collegio sindacale, le cui rispettive funzioni

possono essere assolte da altrettanti funzionari col coordinamento, eventualmente, di un solo dirigente.

Sulle predette considerazioni, non risulta che il Ministero del lavoro ed il Dipartimento della funzione pubblica si siano ancora espressi.

La Corte - riservata ogni valutazione in merito - segnala l'esigenza di una sollecita risposta da parte dei predetti Ministeri per una pronta e compiuta definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente alla luce anche delle disposizioni sulla determinazione programmata del fabbisogno del personale.

c) Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza - già composto di 24 membri, come per l'INPS e l'INPDAP, è stato elevato a 25, per effetto dell'art. 55, 4° comma, della legge 17.5.1999, n. 144, che ha aggiunto un rappresentante dell'ANMIL.

Esso definisce i programmi e individua le linee di indirizzo generale dell'Ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio Presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro 60 giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi,

il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza in carica è stato nominato con D.P.C.M. del 4 agosto 1999² e insediato l'8 settembre 1999.

Con delibera, n. 46 del 2 novembre 1998, il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha dato attuazione all'art. 41, 1° comma, della legge 27.12.1997, n. 449, che ha affidato all'organo politico il compito di individuare i "Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione".

Con la citata delibera il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha considerato indispensabili:

- gli organi collegiali previsti dal D.Lgs n. 479 del 30 giugno 1994, nonché le loro articolazioni disciplinate dai rispettivi regolamenti interni;
- il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 267/1987, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 43/1990;
- la Commissione di disciplina istituita dall'art. 83 del Regolamento organico del personale approvato dal Consiglio di amministrazione il 29 luglio 1992;
- il Collegio arbitrale previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 e dagli artt. 26 e seguenti dell'Accordo di comparto 6 luglio 1995;
- il Comitato di vigilanza per l'applicazione del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale istituito dall'art. 37 del sopraindicato regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969;
- la Commissione di congruità a livello centrale di cui all'art. 61 del vigente Regolamento di contabilità e di amministrazione;

² - Integrato con D.P.C.M. del 17 gennaio 2000.

- le Commissioni per le procedure contrattuali a livello centrale previste dall'art. 50 del predetto Regolamento di contabilità e di amministrazione;
- i Comitati Consultivi Provinciali istituiti dalla legge 3 dicembre 1962 n. 1712;
- la Commissione tecnico-scientifica di Vigorso di Budrio prevista dall'art. 8 del D.P.R. 782/1984;
- il Comitato scientifico della "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali" istituito con deliberazione n. 723 adottata dal Consiglio di amministrazione il 19 giugno 1996;
- il Comitato tecnico presso il Casellario Centrale Infortuni istituito dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945 n. 877.

Con l'occasione ha anche raccomandato agli Organi di gestione la trasmissione al Consiglio stesso, all'inizio di ogni esercizio, di una dettagliata relazione, comprensiva dei relativi oneri, sull'attività svolta nell'anno precedente dagli organismi collegiali presenti nell'Istituto, fatta eccezione per quelli previsti dal D.Lgs. n. 479/1994.

Per l'anno successivo, con delibera n. 11, del 29 marzo 1999, il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha considerato indispensabili gli stessi organismi già elencati con la precedente delibera.

Va riferito che l'INPDAP e l'INPS - in accordo tra gli Organi - hanno dato la stessa interpretazione all'art. 41, 1° comma, della citata legge n. 449/1997, individuando nel Consiglio di indirizzo e vigilanza l'Organo di indirizzo politico deputato ad esercitare tale compito.

Con nota 2075/Ris. Gab. del 31 maggio 1999, il Dipartimento della Funzione pubblica - su richiesta del neo-presidente dell'INPDAP, che con lettera del 24 maggio s.a., aveva espresso perplessità sulla predetta interpretazione - individuava nel Consiglio di Amministrazione e non nel Consiglio di indirizzo e vigilanza l'organo titolare della potestà di

emanazione del provvedimento in parola. Con lettera del 30 giugno successivo i tre presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza, rispettivamente, dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP, variamente motivando la correttezza del loro operato, confermavano il proprio convincimento nel senso che fosse di competenza dei Consigli di indirizzo e vigilanza e non dei Consigli di Amministrazione il potere-dovere di applicare l'art. 41, 1° comma, della legge 449/1997. Veniva osservato, con l'occasione, che il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, già in data 19 giugno 1998, aveva inviato ai Ministri del Lavoro e della Funzione pubblica una nota con la quale aveva posto i seguenti quesiti:

- se l'art. 41 coinvolgeva anche gli Istituti previdenziali;
- se l'Organo responsabile della individuazione fosse il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
- se l'attuazione della norma comprendesse anche gli Organi collegiali previsti per legge. E che il Dipartimento della Funzione pubblica, con lettera del 20 luglio successivo aveva confermato queste tesi interpretative (condivise, peraltro, dalla Corte dei conti in sede di relazione INPDAP per il 1997) precisando che la norma in questione interessava anche gli Enti previdenziali, che la titolarità a deliberare sulla materia era dei Consigli di indirizzo e vigilanza e che oggetto della deliberazione potevano essere anche gli Organi collegiali previsti per legge³.

³ - Sul punto, nella relazione INPDAP per il 1997 (Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Doc.XV, n.192) la Corte temperava questa facoltà escludendone la possibilità quando Commissioni o Comitati fossero istituiti da norme che contenessero una disciplina di carattere generale come per la Commissione di congruità prevista dal Regolamento n. 696/1979.

Va riferito che il Ministro della Funzione pubblica, con circolare, n. 1, dell'11 gennaio 2000 (in G.U. n. 15 del 20 gennaio) nel rammentare agli Organi di direzione politica l'obbligo di emettere entro il 30 giugno il provvedimento di individuazione delle Commissioni, Consigli e Comitati ritenuti indispensabili ai sensi del più volte citato 1° comma dell'art. 41 della legge 449/1997, ha sottolineato che l'ambito di applicazione della norma riguarda tutti gli organi collegiali, "anche se previsti da norme primarie o secondarie".

Nello stesso periodo - proseguiva la lettera - veniva confermata tale interpretazione anche nel confronto tra i presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza e la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti previdenziali.

Con nota dell'8 luglio 1999, n. 1268/99/UL/P, il Dipartimento della Funzione pubblica ribadiva l'orientamento già espresso con la precedente nota del 31 maggio 1999 richiamando, con l'occasione, anche il parere reso dal Consiglio di Stato in sede di emanazione dei Regolamenti di attuazione del D.Lgs. n. 479/1994; parere, invero, prodotto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 127/1997 che con l'art. 17, comma 23, aveva ridisegnato, in certa misura ampliandoli, i poteri spettanti ai Consigli di indirizzo e vigilanza (ma sul punto non veniva dal predetto Dipartimento ravvisata alcuna innovazione significativa).

Conseguentemente, nella seduta del 24 gennaio 2000, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL ha votato un ordine del giorno con il quale, ancora una volta rilevando che i provvedimenti adottati dai tre Enti erano stati regolarmente notificati sia alle Autorità vigilanti - che non hanno espresso alcun rilievo - sia ai Consigli di amministrazione - che hanno provveduto alla conseguente applicazione - con ulteriori argomentazioni e valutazioni, ha espresso preoccupazione che il mutato orientamento del Dipartimento della Funzione pubblica in esito all'attuazione dell'art. 41, 1° comma, della legge n. 449/1997, costituisca segnale di una volontà politica tesa a comprimere il ruolo delle parti sociali negli Enti previdenziali e, pertanto, a frenare il processo di partecipazione avviato con il D.Lgs. n. 479/1994, ed ha chiesto, in conseguenza, che il Governo riaffermi la centralità delle parti sociali nel "sistema previdenza", dando tempestiva attuazione all'art. 57 della legge n. 144/1999 in modo che il "sistema duale" si affermi inequivocabilmente e che, in tale contesto, sia riconosciuto alle